

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2616)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4ª Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati  
nella seduta del 13 dicembre 1967 (V. Stampato n. 4565)*

**presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 18 dicembre 1967*

**Disposizioni relative al personale di dattilografia  
negli uffici giudiziari**

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 56 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, già sostituito dall'articolo 6 della legge 11 aprile 1964, n. 264, è sostituito dal seguente:

« Gli intervalli di tempo richiesti per l'attribuzione degli stipendi indicati nella tabella di cui all'articolo seguente si computano dalla data di assegnazione dello stipendio iniziale. Per i dattilografi ex combattenti od orfani di guerra, che a norma delle disposizio-

ni in vigore, beneficiano alla data d'ingresso in carriera del collocamento immediato nel quadro di classificazione di stipendio corrispondente all'ex coefficiente 180, gli intervalli di tempo ai fini dell'attribuzione degli stipendi successivi sono ridotti di due anni ».

#### Art. 2.

L'articolo 7 della legge 11 aprile 1964, n. 264, è sostituito dal seguente:

« La tabella *B* allegata alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è così modificata:

#### " RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DI DATTILOGRAFIA

Dattilogafi giudiziari . . . N. 2.400

Ex coef- ficiente		Stipendio annuo lordo
—		—
157	Stipendio iniziale . .	L. 800.200
180	Stipendio dopo due anni dall'iniziale . .	» 890.400
202	Stipendio dopo sette anni dall'iniziale . .	» 1.032.600
229	Stipendio dopo sedici anni dall'iniziale . .	» 1.145.800
271	Stipendio dopo venti anni dall'iniziale . .	» 1.397.500"».

#### Art. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° ottobre 1967.

Alla spesa occorrente per la sua attuazione, prevista in lire 39.000.000 per l'anno finanziario 1967, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per il medesimo anno numeri 1001, 1050, 1111 e 1160 per gli importi rispettivamente di lire 5.000.000, 2.000.000, 12.000.000 e 20.000.000.

Alla spesa occorrente per la sua attuazione, prevista in lire 220.000.000 per l'anno finanziario 1968, si provvede mediante ridu-

zione di pari importo del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.